

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di gennaio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Riscossione – Mod. F24- Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 21 – ter del D.L. n. 78/2010.....	3
IVA - Split payment – Decreto 9 gennaio 2018.....	3
IVA – Cessioni carburanti - Solidarietà nel pagamento dell'imposta.	4
Imposte sui redditi – Approvazione del nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti.	5
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2018.	5
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2018.....	6
Dichiarazioni - Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa - Mod. IVA 74 bis.	6
Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”.....	6
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2017.	7
IVA – Disciplina della detrazione di imposta - Chiarimenti.....	8
Spesometro - Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate.....	11
Disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011	12
Imposte sui redditi - Consolidato nazionale e utilizzo delle perdite.....	13
Dichiarazioni fiscali – Termine di conservazione elettronica.....	14
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”.....	15



Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”	15
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”	15
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2018–ENC”	16
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2018”	16
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2018”	16
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2018.	17
Dichiarazioni – Approvati n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.	17



Riscossione – Mod. F24- Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 21 – ter del D.L. n. 78/2010.

Con Risoluzione 5 gennaio 2018, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, con le modalità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, dei crediti d'imposta, di cui all'art. 21-ter, commi 1 e 3, del D.L. n. 78/2010, previsti per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA e dei corrispettivi.

In particolare, sono istituiti i seguenti nuovi codici tributo:

- **“6881”** – denominato **“Credito d'imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – art. 21 – ter, comma 1, decreto –legge 31 maggio, n. 78”**;
- **“6882”** – denominato **“Credito d'imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – art. 21 – ter, comma 3, decreto –legge 31 maggio, n. 78”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato nel formato *“AAAA”* con l'anno di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico.

IVA - Split payment – Decreto 9 gennaio 2018.

Con Decreto 9 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha apportato modifiche alla disciplina attuativa relativa al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, l'art. 1, lettera d), del decreto in esame ha sostituito l'art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015 e successive modificazioni.

La novellata norma prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, trovano applicazione nei confronti delle società



controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1 dello stesso art. 17-ter.

Il successivo comma 2 del novellato art. 5-ter, dispone che per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione almeno pari al 70 per cento, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale almeno pari al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.

Il comma 3 del novellato art. 5-ter precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno:

- entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il meccanismo dello *split payment* alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il suddetto meccanismo alle operazioni per cui viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Nel successivo comma 4, viene stabilito che qualora, invece, il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno:

- entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno;
- dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo *split payment* alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Infine, il comma 5 dispone che nella categoria delle società controllate vanno incluse anche le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali e/o locali e/o da società controllate da quest'ultime.

IVA – Cessioni carburanti - Solidarietà nel pagamento dell'imposta.

Con Decreto 10 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018, il



Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4-*quinquies*, del D.L. n. 50/2017, ha modificato l'art. 1, comma 1, del D.M. 22 dicembre 2005, come modificato dal D.M. 31 ottobre 2012, inserendone all'interno la lettera d-*ter*).

Per effetto di tale modifica, è ora previsto che la solidarietà nel pagamento dell'IVA tra cedente e cessionario, soggetti passivi di imposta, prevista dall'art. 60-*bis*, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, è estesa anche alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore.

Imposte sui redditi – Approvazione del nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti.

Con Provvedimento 12 gennaio 2018, prot. n. 9520/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 12 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del D.P.R. n. 322/1998.

Lo schema di certificazione in parola è utilizzato:

- per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), dello stesso TUIR.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2018.

Con Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. n. 10581/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, i modelli di dichiarazione IVA/2018, relativi all'anno 2017, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- modello IVA/2018;
- modello IVA BASE/2018.



Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2018.

Con Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. n. 10621/2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2018, relativo all’anno d’imposta 2017, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2017 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il predetto modello 770/2018 è utilizzato, altresì, per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Dichiarazioni - Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa - Mod. IVA 74 bis.

Con Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. n. 10671/2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello IVA 74 *bis* concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2018.

Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”.

Con Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, da utilizzare per attestare:

- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, di quelli equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2017 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, corrisposte nel 2017;



- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2017 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute d'acconto operate;
- le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno 2017 che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Con il medesimo Provvedimento sono state definite le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), del TUIR.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2017.

Con Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione (Modello 730) che i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2018 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- 730/2018, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2018, per i redditi prodotti nell'anno 2017;
- 730-1, riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell'avvenuta consegna del 730/2017 da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;



- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

IVA – Disciplina della detrazione di imposta - Chiarimenti.

Con Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA previsto dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1973, come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 50/2017.

Come noto il richiamato art. 2, modificando l'art.19 del D.P.R. n. 633, ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati. Tale termine è ora fissato al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; peraltro la detrazione è ammessa alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L'intervento normativo in esame non ha tuttavia modificato le regole che disciplinano la nascita del diritto alla detrazione, che rimane, pertanto, ancorato all'esigibilità dell'imposta (cioè al momento di effettuazione dell'operazione).

L'art. 2 del D.L. n. 50/2017, ha altresì modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 633, concernente il termine entro cui annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

Il novellato art. 25 prevede ora che la fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La nuova formulazione dell'art. 25 va coordinata con quanto ora previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633.

A tale riguardo la Circolare in esame ha affermato che il predetto coordinamento va ricercato nei principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore comunitario, così come dettati dalla Corte di Giustizia.

In particolare, l'art. 179 della direttiva 2006/112/CE, stabilisce che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto, ossia nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile; l'art.



178 della medesima direttiva indica quale condizione formale per l'esercizio del diritto, tra gli altri, il possesso materiale della fattura.

L'applicazione dei principi comunitari sopra richiamati, determina, secondo l'Agenzia delle Entrate, che il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione va individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verificano le due condizioni:

- sostanziale, ossia l'avvenuta esigibilità dell'imposta;
- formale, ossia il possesso di una valida fattura redatta secondo i dettami di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, avendo ricevuta la fattura, annota la stessa nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, facendo confluire l'imposta nella stessa indicata nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre di competenza.

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura di acquisto si può considerare ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve risultare da una corretta tenuta della contabilità in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, di verificare il corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Ovviamente il momento della ricezione potrebbe essere anche comprovato da posta elettronica certificata o da altri sistemi che comprovino la ricezione del documento medesimo.

Naturalmente la detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'IVA è divenuta esigibile.

Fatte le premesse evidenziate, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune ipotesi operative, fornendo indicazioni utili per applicare correttamente la nuova disciplina e il relativo diritto della detrazione dell'imposta.

Nell'ipotesi di acquisti effettuati, ad esempio, nel mese di dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- l'imposta a credito, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2017, dal momento che nel predetto mese i beni sono stati consegnati e la fattura è stata ricevuta;
- se il cessionario, pur avendo ricevuto la fattura nel mese di dicembre, non ha annotato la



stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine ultimo per l'invio della dichiarazione IVA 2017) in un apposito sezionale del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017; il relativo credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo, pur avendo effettuato l'acquisto nel 2017 con consegna dei beni, riceva la fattura nel mese di gennaio 2018, lo stesso soggetto potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della fattura, nella liquidazione del mese di gennaio 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, essendo i chiarimenti in parola intervenuti successivamente al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione IVA del mese di dicembre 2017), non saranno sanzionabili eventuali comportamenti adottati dai contribuenti difformi rispetto alle indicazioni fornite nella Circolare in esame.

La nuova formulazione dell'art. 19 incide anche sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta da operare ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base della nuova formulazione dell'art. 19, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Nel punto 2 della Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esercizio del diritto alla detrazione, nella sua nuova formulazione, in ipotesi di operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.

Come noto il meccanismo in parola ha subito alcune modifiche per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.

E', infatti, ora consentito alle Pubbliche Amministrazioni e società di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della stessa, piuttosto che al momento del pagamento.

In ipotesi di esercizio dell'opzione, pertanto, il diritto alla detrazione dell'IVA gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario/committente, al momento della ricezione della fattura ovvero della registrazione della stessa, sempre che il soggetto per cui trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti sia già in possesso della fattura di acquisto.



Tuttavia, se prima della registrazione della fattura è effettuato il pagamento del corrispettivo, l'esigibilità dell'imposta verrà anticipata al momento del pagamento e non potrà essere riferita alla registrazione del documento.

In tale ultima ipotesi, ovvero in mancanza di opzione per l'anticipazione dell'esigibilità, le regole speciali in tema di scissione dei pagamenti derogano al principio generale dettato dall'art. 25; pertanto viene meno l'obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno.

In tale circostanza, pertanto, l'annotazione della fattura dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diverrà esigibile.

Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, che sulla base di quanto indicato dal D.L. n. 50/2017, si applicano alle fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, la Circolare in esame ha precisato che i suddetti documenti devono essere ovviamente riferiti ad operazioni effettuate a decorrere dalla medesima data.

In caso contrario continueranno ad applicarsi le previgenti disposizioni in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati prima del 1° gennaio 2017.

Infine, la Circolare in esame ha precisato che l'esercizio del diritto alla detrazione IVA è in ogni caso garantito dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, mediante la quale è data la possibilità di correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

In tal modo, il soggetto passivo, cessionario/committente, che non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, potrà recuperare l'imposta presentando la predetta dichiarazione integrativa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Spesometro - Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate

Con Comunicato stampa del 19 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il termine del 28 febbraio 2018, inizialmente previsto per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, sarà prorogato.

In particolare, per consentire agli interessati un periodo di consultazione delle nuove regole e per



garantire il rispetto delle norme dettate dallo Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 è spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

Disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011

Con Decreto 10 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha apportato modifiche al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011, recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile IRES Ed IRAP.

In particolare, l'art.1 del Decreto in esame, ha inserito all'art. 5 del predetto D.M. 8 giugno 2011, il comma 3-*bis*.

La novellata norma prevede ora che, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR.

La nuova disposizione, in sostanza, disciplina, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

Infatti, il decreto, che riguarda sia soggetti IAS che i soggetti OIC diversi dalle micro imprese, dà riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. c), del TUIR, e degli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

Se gli strumenti finanziari hanno i requisiti degli strumenti simili alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assume rilevanza fiscale: dunque, ai fini fiscali, è necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

Il successivo art. 2 del Decreto in commento stabilisce che, per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'esaminato Decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle



norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le nuove disposizioni.

Imposte sui redditi - Consolidato nazionale e utilizzo delle perdite

Con Circolare 26 gennaio 2018, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche operative sorte nell'ambito dell'attività di controllo effettuata nei confronti di soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, in relazione all'utilizzo delle perdite in sede di accertamento.

In particolare la prima delle fattispecie sottoposte all'attenzione dell'Agenzia ha riguardato la possibilità, per i predetti soggetti, di utilizzare in sede di accertamento le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 118, comma 2, del TUIR, nell'ipotesi in cui la rettifica del reddito complessivo della consolidata (o della consolidante per il reddito proprio) effettuata nell'atto unico di accertamento sia relativa ad un periodo di imposta in cui la consolidata ha trasferito al consolidato una perdita.

In relazione all'utilizzo delle perdite nell'ambito di un accertamento, l'art. 42, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, dispone che il contribuente, mediante la presentazione del Modello IPEA, può richiedere che siano computate in diminuzione del maggior reddito accertato le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell'istanza fino a concorrenza del loro importo.

Tale facoltà è concessa anche ai soggetti aderenti al consolidato nazionale che, in forza dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, possono chiedere, mediante la presentazione telematica del modello IPEC, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con l'atto unico delle perdite del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

A riguardo, già con la precedente Circolare n. 15/E, del 28 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, in alcuni specifici casi, i soggetti aderenti al consolidato possono chiedere con il modello IPEA il computo in diminuzione delle perdite anteriori al regime di tassazione di gruppo dai maggiori imponibili accertati mediante l'atto unico.

Con il nuovo Documento di prassi in commento l'anzidetta interpretazione è stata confermata, anche se meglio specificata.

Infatti, l'Agenzia ha precisato che se la consolidata, destinataria della rettifica, ha trasferito in dichiarazione al consolidato una perdita di periodo, in sede di accertamento la stessa potrà chiedere lo scomputo delle proprie perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per abbattere solo la parte di maggior imponibile accertato che eventualmente supera la perdita di periodo trasferita in sede dichiarativa alla *fiscal unit*.



Viceversa, se il maggior imponibile accertato è inferiore alla perdita di periodo trasferita al consolidato, le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione non potranno essere utilizzate in accertamento mediante la presentazione del modello IPEA, ciò in quanto le suddette perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate a nuovo così come previsto dall'art. 118, comma 2, del TUIR.

D'altra parte, un comportamento difforme avrebbe di fatto consentito il trasferimento alla *fiscal unit* delle perdite pre-consolidato, in aggiunta all'utilizzo delle perdite di periodo.

La seconda fattispecie affrontata dalla Circolare in esame ha riguardato l'individuazione del criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo, in caso di interruzione o revoca del consolidato, qualora in vigenza di tale regime sia stato *medio tempore* modificato tale criterio di attribuzione.

A riguardo l'Amministrazione finanziaria ha precisato come il criterio da utilizzare ai fini dell'attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell'opzione è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo.

Ciò indipendentemente, quindi, dal periodo in cui le perdite sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato nel frattempo modificato il criterio di attribuzione.

La manifestazione di volontà espressa nelle singole comunicazioni – ha precisato ancora l'Agenzia – deve essere considerata vincolante esclusivamente per il triennio per la quale la stessa è esercitata ed esplica i suoi effetti soltanto se l'evento interruttivo/revoca si realizza nel periodo considerato; in mancanza di quest'ultimo, i criteri potranno essere modificati nella comunicazione relativa al successivo rinnovo triennale, con la conseguenza che i criteri indicati in quest'ultima avranno valenza anche in relazione alle perdite maturate nei periodi precedenti.

Dichiarazioni fiscali – Termine di conservazione elettronica.

Con Risoluzione 29 gennaio 2018, n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, disciplinante il termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, la Società istante ha chiesto se il termine entro cui concludere il processo di



conservazione (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai dati di esercizio) debba essere calcolato tenendo conto dell'anno di presentazione della dichiarazione ovvero dell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

L'Amministrazione finanziaria, richiamando il contenuto testuale dell'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, ha evidenziato che il termine di scadenza per la conservazione delle dichiarazioni fiscali va calcolato facendo riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento poiché, nel caso esaminato, oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24821/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi.

Con il medesimo Provvedimento sono stati, inoltre, approvati con le relative istruzioni i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24824/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC” che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi.

Con il medesimo Provvedimento sono stati, inoltre, approvati con le relative istruzioni i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24844/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2018, per il periodo d'imposta 2017, ai fini delle imposte sui redditi.



Con il medesimo Provvedimento sono stati inoltre approvati, con le relative istruzioni:

- i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017;
- la scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2018–ENC”.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24855/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC” che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi.

Con il medesimo Provvedimento sono stati, inoltre, approvati con le relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2018”.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24865/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “IRAP 2018”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2017.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2018”.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24875/2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2018” da presentare nell'anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2018.

Con Provvedimento 30 gennaio 2018, prot. n. 24883/2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello dichiarazione IVA/2018 e nel modello di dichiarazione IVA BASE 2018, relativi all’anno 2017.

Dichiarazioni – Approvati n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Con Provvedimento 31 gennaio 2017, prot. n. 25090/2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, concernenti le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo d’imposta 2017.

